

**STATUTO DELLA
“FONDAZIONE GIUSEPPE DI BELLA ETS”**

Art. 1**Denominazione e sede**

È stata costituita su iniziativa degli originari fondatori Giuseppe Di Bella, Arnoldo Rivi, Giovanni Giovannini, Nunziata Priola, Ferrari Amorotti Anna Vittoria,

una Fondazione denominata

“FONDAZIONE GIUSEPPE DI BELLA ETS”.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede in Comune di Novellara (RE), Via S. Maria n.3.

Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

Art. 2**Scopo**

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs 17/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- la ricerca medico-scientifica di interesse sociale con particolare riguardo alle neoplasie e patologie degenerative.

La Fondazione si propone di sostenere, favorire, promuovere ed incoraggiare iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale, attraverso:

- la collaborazione con amministrazioni pubbliche e private, con altre Fondazioni, enti di ricerca, istituti o università che abbiano tale finalità ed organismi di qualsiasi natura anche non italiani, ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni;

- la promozione e la divulgazione dei risultati di tale attività sia sotto il profilo teorico che sotto quello delle sue applicazioni terapeutiche, al solo fine del progresso della scienza e del bene dell'umanità. Tali risultati potranno essere diffusi su siti medici nazionali ed internazionali e pubblicati su riviste medico-scientifiche.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere gestito in modo prudente e coerente con le finalità dell'Ente, ed in modo da preservarne la consistenza.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 4

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- l'Organo di Amministrazione (Consiglio di Amministrazione);
- il Comitato Scientifico
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti

Art. 6

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è costituito da un Consiglio composto da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri.

I fondatori sono membri di diritto.

I componenti sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, per cooptazione dagli amministratori rimasti in carica.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che:

- a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di

organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
e. ricoprono la carica di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, debitamente documentate ed approvate dall'Organo stesso.

Art. 7

Decadenza e esclusione

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 8

Poteri

All'Organo di Amministrazione (Consiglio di Amministrazione) spetta:

- a) promuovere l'attività della Fondazione;
- b) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre (3) anni salvo rinnovo, il Vice Presidente ed il Segretario generale;
- c) provvedere alla sostituzione dei membri del Consiglio stesso in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso;
- d) deliberare su tutti gli affari che siano allo stesso sottoposti dal Presidente;
- e) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- f) redigere ed approvare – nonché compiere ogni adempimento in relazione a – il bilancio e il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, qualora statutariamente previste;
- g) deliberare relativamente all'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché sugli acquisti e l'alienazione di beni mobili e immobili;
- h) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- l) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- m) approvare eventuali regolamenti interni;

n) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o privati, nazionali ed internazionali;

o) provvedere all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori sede;

p) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 18 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;

q) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

r) nominare l'Organo di Controllo e il Revisore Legale;

s) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Adunanze

L'Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere e) e p) dell'art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione.

In caso di parità decide il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
- chi presiede l'adunanza deve essere consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine

cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.10

Presidente

Il Presidente - o in sua vece il Vicepresidente - ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa previa delibera del Consiglio. Inoltre in sua assenza o per sua delegazione il Vicepresidente:

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti quando occorra per gli affari che vengono deliberati nelle rispettive adunanze;
- compie atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- coadiuvato dal Segretario generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Compiti del Segretario Generale

Il Segretario generale collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di amministrazione per l'approvazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
- alla direzione ed al coordinamento degli uffici della Fondazione, controllando l'attività di tutti gli enti studiosi, ricercatori e collaboratori chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione;
- alla gestione dei programmi di attività della Fondazione; ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Art.11

Comitato scientifico

E' prevista la creazione di uno Comitato scientifico composto da almeno cinque rappresentanti delle diverse discipline scientifiche, nominati dal Consiglio di amministrazione. Il Comitato viene consultato periodicamente, circa l'attività scientifica della Fondazione, dal Presidente, dal Segretario generale per fissare, d'accordo con il Consiglio di Amministrazione, i programmi di lavoro, le iniziative e le manifestazioni di interesse didattico, culturale e scientifico.

Le cariche dei membri del Comitato scientifico sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, debitamente documentate ed approvate dall'Organo stesso.

Art. 12

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dai Fondatori nell'atto costitutivo e

successivamente dall'Organo Amministrativo.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.13

Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dai Fondatori nell'atto costitutivo e successivamente dall'Organo Amministrativo.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Art.14

Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione, fatto salvo il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo che sarà tenuto a cura di quest'ultimo. È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTS – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno tre (3) giorni.

Art.15

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art.16

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.17

Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.

Art.18

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

F.to Di Bella Giuseppe

F.to Cecilia Casasole Notaio (Sigillo)